

# Sicurezza del lavoro e responsabilità amministrativa degli enti

Nota a cura di Roberto Sarmenghi (consulente ERVET spa)

I modelli organizzativi e gestionali (MOG) di cui al D.lgs.231/2001, oltre a consentire l'efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell'ente, se previsti ed efficacemente adottati, si integrano con i principi della Responsabilità Sociale di Impresa (R.S.I.)<sup>1</sup> tanto che nel Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 si legge che *“il tema della sicurezza, della salute e della regolarità del lavoro è infatti uno degli elementi integranti del concetto di responsabilità sociale di impresa”*<sup>2</sup>. Il riconoscimento del “sistema 231” è così importante che INAIL promuove bandi aventi ad oggetto finanziamenti finalizzati all'adozione di tali modelli organizzativi e/o sistemi di gestione.

A questo proposito va sottolineato come il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 abbia innovato la materia introducendo nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità da reato degli enti, ovverosia delle persone giuridiche e delle società ed associazioni prive di responsabilità giuridica. Il portato di tale norma è assai rilevante nell'ambito della responsabilità penale in considerazione del fatto che l'articolo 27 della carta costituzionale sancisce che la responsabilità penale è esclusivamente personale; la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n.26654 lo ha giustamente definito *“l'epilogo di un lungo cammino volto a contrastare il fenomeno della criminalità d'impresa, attraverso il superamento del principio, insito nella tradizione giuridica nazionale, societas delinquere non potest e nella prospettiva di omogeneizzare la normativa interna a quella internazionale di matrice prevalentemente anglosassone, ispirata al c.d. pragmatismo giuridico”*.

Non potendosi però parlare di responsabilità penale in senso stretto, per non contraddire il dettato costituzionale, quella prevista dal D.lgs. 231/2001 è stata opportunamente definita *“responsabilità amministrativa da reato degli enti”*<sup>3</sup> e all'azienda che non si organizza in modo adeguato può quindi essere contestata nel corso di un procedimento penale la responsabilità amministrativa da reato.

Si tratta di una responsabilità che può comportare sia una sanzione pecuniaria sia sanzioni interdittive.

Le sanzioni pecuniarie possono raggiungere importi consistenti mentre le sanzioni interdittive possono comportare sensibili costi sia diretti che indiretti per l'azienda<sup>4</sup>.

Con queste ultime, all'ente può essere vietato di contrattare con la pubblica amministrazione; in altri casi può essere temporaneamente interdetto l'esercizio di una attività con conseguente sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni.

In taluni casi il giudice può persino disporre la prosecuzione dell'attività sotto la guida di un Commissario Giudiziale.

Come sanzione accessoria può anche essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna.

---

<sup>1</sup> A tal proposito cfr. <http://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/edilizia/qualificare/linee-guida-e-studi-tecnici-1/aree-tematiche/appalti-responsabilita-sociale>

<sup>2</sup> Il testo integrale in <http://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/coordinamento/altre-strutture/piani-documenti> .

<sup>3</sup> Il testo della norma è consultabile in <http://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/edilizia/governare/Quadro%20normativo/legislazione-nazionale/d.-lgs.-81-08-e-s.m.i.-aggiornamento-al-mese-di-settembre-2010> .

<sup>4</sup> A tal proposito si rimanda a <http://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/edilizia/conoscere/sistema-di-osservazione/progetti-e-sperimentazioni/s-cante-sicurezza-e-costi-assoluti-della-non-tutela-in-edilizia> .

In tutti i casi di condanna, inoltre, l'art.19 prevede che in sentenza si disponga nei confronti dell'ente la confisca del prezzo o del profitto del reato.

L'articolo 17 del D.lgs.231/01 prevede invece che, salvo l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Da quanto sopra sinteticamente segnalato è facilmente comprensibile come una simile condanna comporti conseguenze assai gravose.

Le schede pubblicate si riferiscono a sentenze di legittimità intervenute in procedimenti giudiziari riguardanti la salute e sicurezza del lavoro. Materia che solo dal 2007 è divenuta oggetto del decreto legislativo 231.

Le sentenze prese in esame trattano temi nodali della materia in oggetto. In particolare vengono date risposte in merito agli argomenti che seguono.

-Definizione normativa della cosiddetta "colpa di organizzazione", da intendersi come inottemperanza da parte dell'Ente dell'obbligo adottare cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli.

- Elencazione delle fattispecie di reati presupposto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Elenco tassativo di reati previsti dal codice penale<sup>5</sup> che i soli reati la cui violazione comportare l'attribuzione di responsabilità e la conseguente condanna dell'Azienda/Ente a titolo di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

-I concetti di interesse e del vantaggio in relazione alle fattispecie di reato definite "delitti colposi di evento", caratterizzate dalla non volontarietà dell'evento, concetti da leggersi in una prospettiva di tipo patrimoniale, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale. In sintesi: il risparmio di spesa che avrebbe impedito eventi-infortunio integra il "vantaggio" tale da giustificare la responsabilità dell'ente.

-La quantificazione dell'importo massimo della sanzione pecuniaria applicabile all'Ente nel caso di condanna per il delitto di cui all'art.590, c.3, c.p. commesso con la violazione delle misure sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

-La non applicabilità del beneficio della sospensione condizionale della pena nel sistema sanzionatorio delineato dal Decreto Legislativo 231 del 2001.

---

<sup>5</sup> Vedi Box.

-L'automatica applicazione, nel caso di condanna (anche se patteggiata ex art.444 c.p.p.) delle sanzioni interdittive di cui all'art.9, c.2, per una durata non superiore a sei mesi.

-L'inammissibilità della costituzione di parte civile atteso che l'istituto non è previsto del D.lvo 231/01.

-Quando un Modello di Organizzazione e Controllo (M.O.G.) assume effettivamente il valore esimente previsto dall'art. 30 T.U.S.L. nonché oneri probatori relativi all'effettiva ed efficace adozione del MOG; la mera "esistenza" del modello organizzativo e gestionale no ha alcun effetto esimente la responsabilità.

Il numero delle schede prodotte deriva dal fatto che, sebbene dal 2007 si annoverino tra i reati presupposto anche quelli di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art.25-septies D.lgs.231/2001), la produzione giudiziaria è piuttosto esigua in generale ed in particolare in cassazione.

Visitando siti web specializzati ed interrogando banche dati che raccolgono sistematicamente sentenze penali di merito e di legittimità si evince come nel periodo 2002/2016 le sentenze emanate non raggiungano il centinaio.

Raffinando la ricerca, escludendo quelle di merito e quelle che si riferiscono a vicende giudiziarie nel corso delle quali sono state contestate le violazioni di reati presupposto previsti dal decreto legislativo 231/2001 non concernenti la sicurezza del lavoro, si è arrivati ad individuare le sentenze che sono state oggetto delle schede selezionate.

Nonostante l'esiguità delle sentenze, che comunque non è indice di disinteresse per la materia, la responsabilità amministrativa degli enti è un argomento sempre più affrontato correlandolo ad altri temi tipici della sicurezza sul lavoro.

Per tutti i motivi esposti, non ultime le previsioni del Piano Nazionale di Prevenzione, la materia analizzata risulta di particolare interesse anche per il settore delle costruzioni e per la Regione Emilia-Romagna in riferimento alla Legge Regionale n.2 del 2009<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Il testo della legge regionale si trova in <http://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/edilizia/promuovere/legge-regionale-2-09-e-bandi> .

**Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.**

***Art. 25-septies. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, legge n. 123 del 2007, poi sostituito dall'art. 300 del d.lgs. n. 81 del 2008).***

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

**D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.**

***Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione.***

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11

**Articolo 300 -Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

1. L'articolo 25 Septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.»

**Codice Penale, Libro II, Titolo XII, Dei delitti contro la persona.**

**Art. 589. Omicidio colposo.**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

**Art. 590. Lesioni personali colpose**

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.